

84122 SALERNO - Corso Vittorio Emanuele, 174 - Tel. 089 234579 - Fax 089 241446 - e-mail pcalifano@notariato.it

COPIA AUTENTICA DELL'ATTO DI

		DI	
	VERBALZ	ASSERBLE	A STRLORMINA
IN DATA	30/NOV	EHBRE / 200	55
REPERT	ORIO N. 12	.648	
		PARTI	
5	SISTEM S	00 S.R.	/

	Repertorio n°12648 Raccolta n°4108
	VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA
	REPUBBLICA ITALIANA
	L'anno duemilacinque, il giorno trenta del mese di novembre
T	in Capaccio alla frazione Scalo in via Sacco numero civico
	dieci ===================================
	Innanzi a me Dr. Paolo Califano, Notaro in Salerno, con studio
	ivi al corso Vittorio Emanuele, nº174, iscritto a Ruolo
	presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Salerno,
T	Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina, senza
	intervento di testimoni, cui il Comparente avente i requisiti
П	a' sensi di Legge e col mio assenso ha rinunziato, ========
П	E' PRESENTE
	Il signor:
	- Vertullo Carmine, impiegato nato a Capaccio il 27 gennaio
	1952 (CF: VRT CMN 52A27 B644I) che dichiara di costituirsi
	nel presente Verbale quale Presidente del C.d.A. e quindi
	legale rappresentante della Società "SISTEMI SUD - S.R.L."
	con sede in Capaccio presso la Casa Comunale, ove detto
	Vertullo Carmine domicilia fiscalmente per la carica, società
	avente codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro
	Imprese di Salerno: 03564090656, nonchè iscritta al R.E.A.
	col n.305874, capitale sociale Euro 103.020,00
	(centotremilaventi euro e zero centesimi) pertoccante:
	- al Comune di Agropoli per quota di Euro 45.262,50

	(quarantacinquemiladuecentosessantadue euro e cinquanta
	centesimi);
	- al Comune di Capaccio per quota di Euro 45.262,50
	- al Comune di Capaccio per quota di Euro 45.262,50
(1)	(quarantacinquemiladuecentosessantadue euro e cinquanta
(CAN)	centesimi);
F 0 - 1 - 3	- al Comune di Casal Velino per una quota di Euro 5.457,00
\ :/	(cinquemilaquattrocentocinquantasette euro e zero centesimi);
	- al Comune di Castelnuovo Cilento per una quota di Euro
	612,00 (seicentododici euro e zero centesimi);
	- al Comune di Ceraso per una quota di Euro 612,00
	(seicentododici euro e zero centesimi); ====================================
REST	- al Comune di Giffoni Sei Casali per quota di Euro 255,00
	(duecentocinquantacinque euro e zero centesimi); =======
	- al Comune di Gioi per una quota di Euro 612,00
	(seicentododici euro e zero centesimi);
	- al Comune di Orria per una quota di Euro 255,00
	(duecentocinquantacinque euro e zero centesimi); =========
	- al Comune di Ottati per una quota di Euro 612,00
	(seicentododici euro e zero centesimi); ====================================
	- al Comune di Perito per una quota per Euro 612,00
	(seicentododici euro e zero centesimi); ==========
	- al Comune di Pisciotta per una quota di Euro 255,00
	(duecentocinquantacinque euro e zero centesimi); =======
	- al Comune di Pollica per una quota di Euro 612,00
	(seicentododici euro e zero centesimi); ===========

- al Comune di Prignano Cilento per una quota di Euro 612,00	
(seicentododici euro e zero centesimi);	
- al Comune di San Rufo per una quota di Euro 867,00	
(ottocentosessantasette euro e zero centesimi); =========	
- al Comune di Sarno per una quota di Euro 612,00	# 1 T
(seicentododici euro e zero centesimi);	
- al Comune di Stio per una quota di Euro 255,00	
(duecentocinquantacinque euro e zero centesimi); =========	
- al Comune di Trentinara per una quota di Euro 255,00	
(duecentocinquantacinque euro e zero centesimi)	
Detto costituito, cittadino italiano, della cui identità	
personale e qualità io Notaro sono certo, mi dichiara che in	
questo luogo, in questo giorno e per quest'ora è stata	
convocata (in prima convocazione), con avviso comunicato con	
lettere raccomandate spedite ai soci dall'Ufficio Postale di	
Capaccio in data 22 novembre 2005 a mezzo RR.PT., l'assemblea	
straordinaria ed ordinaria della summenzionata società per	
discutere e deliberare sul seguente	
ORDINE DEL GIORNO	
1. Modifica Statuto - trasformazione in società con capitale	
interamente pubblico "house"; ====================================	
2. Ingresso nuovi soci;	
3. varie ed eventuali,	
Ed invita me Notaro a redigere il verbale dell'assemblea	
medesima.	

	Al che aderendo io Notavo dò atto di muento seguel	
	Al che aderendo io Notaro dò atto di quanto segue: =======	
	ai sensi dell'Art.14) del vigente Statuto sociale, assume la	
	presidenza, esso signor Vertullo Carmine, nella suindicata	
ANDER	qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il	
	quale	
(A.)		
1	- che sono presenti n. 5 (cinque) soci, secondo l'elenco che	
	al presente si allega al presente sub "A" previa lettura	
	datane;	
	- che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle	
	persone di esso Presidente Vertullo Carmine; di De Caro	
	Franco, nato a Capaccio il 21 settembre 1956; di Taddeo	
	Giovanni, nato a Capaccio il 2 febbraio 1963; di Capozzolo	
	Giuseppe, nato a Polla il 3 luglio 1977; di Volpe Giuseppe,	
	nato ad Agropoli il 23 maggio 1968; di Martino Secondo, nato	
	a Battipaglia il 22 luglio 1961; di Vocca Mario, nato ad	
	Eboli il 19 gennaio 1956; e di Esposito Lucio, nato a Casal	
	Velino il 27 novembre 1953 (tutti Consiglieri);	
	- rilevato e dato atto che la società non è dotata di	
	Collegio Sindacale;	
	DICHIARA	
	la presente assemblea validamente costituita giusta avviso di	
	convocazione, per come in precedenza chiarito ed invita a	
	discutere su tutti gli oggetti indicati nell'ordine del	
	giorno e passa alla trattazione di detto ordine del giorno: ==	


PARTE STRAORDINARIA ---------- Primo Punto: ---------- Modifica dello Statuto. -----In merito al primo punto il Presidente fa presente all'Assemblea che i soci privati, in base a quanto stabilito nella seduta assembleare ordinaria del 20 maggio 2005, hanno ceduto al valore nominale le loro quote ai soci pubblici, Comune di Agropoli e Comune di Capaccio (giusta atto per notar A.Angrisani del 15 novembre 2005, rep.num.70851, reg.to ad Agropoli il 23 novembre 2005 al nº 652 i quali Enti Locali, a loro volta, si sono obbligati a cedere le suddette quote agli altri Enti richiedenti, così da consentire la trasformazione della Società in "House", e cioè in una società con capitale interamente pubblico. Tale scelta, il Presidente ricorda ai presenti, è stata concordata sia per superare le difficoltà degli affidamenti diretti, scaturite dalla modifica dell'art.113 e 113/bis del D.Lgs. 267/2000, che per avere l'opportunità di presentare la propria candidatura a Centro Servizi Territoriali della Provincia di Salerno di cui al bando CNIPA del mese di settembre 2005. Pertanto, al fine di completare l'iter della trasformazione ed, inoltre, di aggiornare lo statuto alle nuove normative di legge si è reso necessario apportare modifiche sostanziali allo statuto tali da determinarne la riformulazione completa; PARTE ORDINARIA

	Secondo Punto:	
	Ingresso nuovi soci	
The Contract of the Contract o	In merito al secondo punto il Presidente espone all'Assemblea	
(12 / 2/2)	che, in base al mandato ricevuto, ha provveduto ad attivare	N.
	le iniziative di aggregazione per candidarsi a Centro Servizi	
V 47	Territoriali della Provincia di Salerno. Gli Enti che hanno	
	trasmesso la delibera consiliare per l'acquisto delle quote	
18.0	sociali e la partecipare al suindicato progetto Centro	
	Servizi Territoriali sono i seguenti:	
HELD TO	- Comunità Montana Calore Salernitano - Delibera di Consiglio	
	n.18 del 14 novembre 2005, quote sociali da sottoscrivere	
	Euro 500,00 (cinquecento euro e zero centesimi); =======	T
	- Comunità Monti Picentini - Delibera di Consiglio n.16 del 5	
	ottobre 2005, quote sociali da sottoscrivere Euro 500,00	
	(cinquecento euro e zero centesimi);	
	- Comune di Monteforte Cilento - Delibera di Consiglio n.20	
	del 29 settembre 2005, quote sociali da sottoscrivere per	
	Euro 500,00 (cinquecento euro e zero centesimi); =========	
	- Comune di Corleto Monforte - Delibera di Consiglio n.21	
	del 6 ottobre 2005, quote sociali da sottoscrivere per Euro	
	500,00 (cinquecento euro e zero centesimi);	
TJ- Fill	- Comune di Laviano - delibera di Consiglio n.42 del 3	7
	novembre 2005, quote sociali da sottoscrivere per Euro 500,00	
	(cinquecento euro e zero centesimi);	
	- Comune di San Cipriano Picentino - delibera di Consiglio	

	n.49 del 22 ottobre 2005, quote sociali da sottoscrivere per
	Euro 500,00 (cinquecento euro e zero centesimi); ========
151	- Comune di Giungano - delibera di Consiglio n.32 del 16
	novembre 2005, quote sociali da sottoscrivere per Euro 500,00
	(cinquecento euro e zero centesimi);
	che l'importo delle quote richieste, pari ad Euro 3.500,00
	(tremilacinquecento euro e zero centesimi), verrà ceduto dal
	Comune di Agropoli e dal Comune di Capaccio in parti uguali,
	come stabilito dalle deliberazioni delle rispettive Giunte
	Comunali n.178 del 20 settembre 2005 e n.364 del 20 settembre
	2005;
	======================================
	Il Presidente espone ai soci i risultati delle iniziative di
	aggregazione per la costituzione del Centro Servizi
	Territoriali della Provincia di Salerno svolte dal Consiglio
	d'Amministrazione nell'ultimo anno, ed in merito precisa che
	hanno deliberato con atto consiliare l'ingresso nella
	compagine sociale due Comunità Montane: Calore Salernitano e
	Monti Picentini e n.5 (cinque) Comuni: Monteforte Cilento,
	Corleto Monforte, Laviano, San Cipriano Picentino e Giungano.
142	La società ha predisposto la proposta tecnica preliminare che
0.00	è stata approvata in sede di concertazione della Regione,
	Upi, Uncem ed Anci.
	Il Progetto di candidatura è stato approntato ma sarà inviato

late a	il 1° dicembre 2005 per permettere l'inserimento degli Enti	
HET	che trasmetteranno la delibera di partecipazione entro il	
	giorno 1º dicembre 2005 ==================================	141
	L'Assemblea dopo ampia discussione, a maggioranza dei voti	- 1
	dei presenti ====================================	
	DELIBERA	
	1) di modificare lo Statuto, nei modi e nei termini sopra	
	enunciati; ====================================	
	2) di prendere atto della volontà espressa dai Consigli di:	
	Comunità Montana Calore Salernitano, Comunità Montana Monti	
	Picentini, Comune di Monteforte Cilento, Comune di Corleto	
	Monforte, Comune di Laviano, Comune di San Cipriano	
	Picentino e Comune di Giungano, di acquistare quote del	
	valore di Euro 500,00 (cinquecento euro e zero centesimi)	
	cadauno, per cui il C.d.A. viene autorizzato a trascrivere	
	nel libro soci i su indicati Enti, dopo che gli stessi	
	avranno perfezionato l'atto di acquisto delle suddette quote;	3
	3) di candidare la Società a Centro Servizi Territoriali	T I K
	partecipando al bando CNIPA pubblicato nel mese di settembre	Hi:
	2005, possedendo la Società tutti i requisiti richiesti dal	
	su indicato bando.	
	Si procede seduta stante alla esecuzione del deliberato. =====	13
	Alla luce di quanto in precedenza deliberato il Presidente	The same
	consegna, a me Notaro, il nuovo Statuto sociale che,	
	opportunamente e concordemente approvato dalla assemblea dei	


	soci, si allega al presente Verbale sotto la lettera "B" per	
	formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura	
75	datane.	
	L'Assemblea infine delega ed autorizza il Presidente nonchè	
	legale rappresentante della suindicata società a r.l., signor	
	Vertullo Carmine, ad apportare da solo al presente Verbale ed	
	allegato Statuto, tutte quelle modifiche, soppressioni,	
	aggiunte che venissero eventualmente richieste dalle	
	competenti Autorità. ====================================	
	Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara	
	sciolta la presente seduta alle ore undici e minuti trenta. ==	
	Le spese del presente Verbale e conseguenziali cedono a	
	carico della società.	
	Richiesto	
	nel mio ministero io Notaro ho ricevuto il presente Verbale	
	del quale ho dato lettura a chiara voce al Comparente che	
	approvandolo e confermandolo lo dichiara conforme alla	
	propria volontà e lo sottoscrive unitamente a quanto allegato	
	a margine di ciascun foglio e in calce con me Notaro	
	Scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia	
	fiducia ed in parte completato di mio pugno consta di fogli	
	tre di cui scritte facciate nove e quanto della presente sin	
Sa	qui. ====================================	
	Firmato: Vertullo Carmine, notaio Paolo Califano - segue	
	sigillo. ===================================	



Allegato A al Nº 12.648 di repertorio ed al Nº 4.108 della Raccolta.

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30.11.2005 ORE 9.30

PRESENZE:
- Comune di Agropoli, rappresentato dal Sindaco Antonio Domini,
- Comune di Capaccio, rappresentato dal Sindaco Vincenzo Sica
- Comune di Casal Velino, rappresentato da Esposito Lucio
- Comune di Castelnuovo C.to, rappresentato da Mari Angelo,
- Comune di Ceraso , rappresentato da Correale Franco,
- Comune di Giffoni Sei Casali, rappresentato da Sergio Napoli,
- Comune di Gioi, rappresentato da Scarpa Carlo
- Comune di Orria, rappresentato da Sessa Lidia,
- Comune di Ottati, rappresentato da Fasano Raffaele,
- Comune di Perito, rappresentato da Genua Antonio,
- Comune di Pisciotta, rappresentato da Ciriaco Petrillo,
- Comune di Pollica, rappresentato da ,
- Comune di Prignano C.to, rappresentato da I Sindaco Vecchio Sabato
- Comune di San Rufo,rappresentato da Errico Nicola.
- Comune di Samo,rappresentato da X
- Comune di Stio, rappresentato dal Vice Sindaco Roberto D'Ambrosio,
- Comune di Trentinara, rappresentato dal Dott. Gennaro Bruno, Para de la comune
Evenin Vitello
1.1
SI People Williams
Pagina 1 di 1



STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - COMUNE DELLA SEDE

ATTIVITÀ DELL'OGGETTO SOCIALE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

1.1 È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: "SISTEMI SUD - S.R.L", ai sensi dell'art.113 e 113 bis della D.lgs.267/2000, a capitale interamente pubblico, per interventi nei settori dei servizi pubblici locali e dei servizi privati connessi o similari.

Art. 2 - Comune della sede

- 2.1 La sede legale della società è posta nel Comune di Capaccio, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro della Imprese ai sensi dell'art.111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.
- 2.2 Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 3 - Attività dell'oggetto sociale

- 3.1 La Società persegue gli scopi indicati nell'art.113 e 113 Bis del D.1gs 267/2000, con l'osservanza della norma contenuta nell'art. 2615-Ter del codice civile, nelle forme della società a responsabilità limitata.
- 3.2 La Società ha per oggetto la fornitura di prestazioni e servizi nei confronti dei Soci, degli Enti stessi, ivi compreso i loro consorzi od Associazioni, nonchè nei confronti di società controllate dagli enti stessi e di terzi, ivi compreso le forniture di materiale finalizzate a questo scopo e quindi più dettagliatamente:

Attività nel campo dell'Informatica

- a. Progettazione di sistemi informatici, produzione di programmi applicativi, loro commercializzazione, assistenza e manutenzione;
- b. Commercializzazione manutenzione ed assistenza di prodotti hardware e software acquistati da terzi;
- c. Produzione componenti hardware e prodotti d'ufficio, montaggio, collaudo ed assistenza personal computer, server, reti lan e sistemistica generale e prodotti d'ufficio;
- d. Predisposizione di piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati e ricerca di fondi e finanziamenti nazionali ed europei;
- e. Servizi per la gestione di reti civiche, di reti intranet ed internet e di fonia;
- f. Gestione servizi infrastrutturali di base, connettività, sicurezza, protocolli;
- g. Sviluppo e creazione portale internet e dei servizi e multicanalità;
- h. Progettazione e manutenzione di servizi web, costituzione Web Farming e Datawarehousing, web call center
- i. Gestione posta elettronica, firma digitale
- j. Sviluppo carta dei servizi;

- k. Costituzione di piattaforme per la comunicazione e il monitoraggio dei servizi e per servizi di approvvigionamento;
- 1. Utilizzo e condivisione dei Datacenters, costituzione call center e contact center;
- m. Organizzazione, coordinamento e supporto progetti ICT e di e-gov, soluzione di riuso;
- n. Definizione e condivisione di standard tecnologici.
- Servizi on-line ai cittadini, informazioni visure, bandi, concorsi, gare, pagamenti;
- p. Servizi on-line alle imprese, Crm Market Place ed E-Commerce, editoria elettronica;
- q. Gestione di centri servizi territoriali;

Attività nel campo amministrativo, contabile e tributario e diversi

- a. Inserimento, elaborazione e trasmissione dei dati ed ogni altra attività connessa con l'utilizzo dell'informatica negli enti suddetti;
- b. Gestione delle entrate e dei servizi comunali, predisposizione della banca dati, bollettazione ed acquisizione ottica dei documenti, attività di accertamento e liquidazione, di notifica e recupero crediti;
- c. Riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti pubblici, da espletarsi qualora in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
- d. Consulenza amministrativa, contabile, tributaria, e rappresentanza in giudizio;
- e. Elaborazioni buste paghe ed adempimenti annuali, pratiche pensionistiche, denunzie Inpdap ed Inail, dichiarazioni IVA, IRAP, trasmissioni telematiche;
- f. Progetti di Dotazione organiche, programmi d'assunzione e carichi di lavoro, contratti di lavoro a tempo indeterminato
- e. determinato, collaborazioni di lavoro autonomo, continuativo ed occasionale, Nuclei di valutazione;
- g. Bilanci, Contabilità economica, Consuntivi, Inventari e patrimoni, costituzione banca dati e relativa gestione, controlli di gestione;
- h. Progetti per la gestione dei servizi in forma semplice o associata di Comuni, Comunità Montane, Patti territoriali, Parchi Nazionali, Società Miste, Musei, e Zone archeologiche ed Enti pubblici minori, Aziende Sanitarie, inoltre, attività di coordinamento, direzione e gestione;
- i. Politiche comunitarie, progetti e ricerca finanziamenti;
- j. Servizi relativi all'istruzione, alla formazione, al collocamento e reperibilità del personale;
- k. Assistenza e consulenza amministrativa e contrattuale;
- Acquisti, gruppi di acquisto, acquisti centralizzati, catalogo fornitori;
- m. Servizi di ricerca di mercato e sondaggio dell'opinione pubblica, servizi pubblicitari; elaborazione strategie della comunicazione, dell'immagine e della pubblicità;

comunicazione d'impresa ed istituzionale in tutte le sue forme e su qualsiasi supporto; comunicazione pubblicitaria, sviluppo di media planing ed acquisto di spazi pubblicitari, attività promozionale; ricerche e piani di marketing, analisi ed indagini di mercato; organizzazione e gestione attività editoriali su qualsiasi mezzo e supporto; ideazione e produzione di programmi video audio e qualsiasi mezzo e supporto; l'organizzazione di manifestazioni, eventi e convegni;

- n. Gestione documentale con archiviazione ottica;
- o. Assistenza e consulenza con riguardo alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, ai sistemi di controllo di qualità dei beni/servizi, alle procedure di certificazione, all'impatto ambientale, alla realizzazione di marchi di qualità, all'igiene e alla sicurezza dei beni e servizi;
- p. Servizi informativi, formativi e di consulenza dei processi di adequamento degli Enti e delle Aziende; organizzazione ed erogazione corsi ed eventi formativi ed informativi per Enti ed Aziende

Attività nel campo tecnico

- a. Progetti per la toponomastica e numerazione civica; rilievi, cartografie, piani, apposizione materiale;
- b. Progetti per lo sportello unico delle attività produttive, sportelli informativi, carte elettroniche, firme digitali, catasto ed attività di coordinamento, direzione e gestione;
- c. Servizi e strutture per la progettazione tecnica, lo svolgimento di procedure amministrative e gestionali in ordine allo studio e redazione di documentazione di natura tecnica, amministrativa e gestionale, relative ad appalti di opere pubbliche, servizi e forniture e quanto connesso con tali attività, sia per Enti Pubblici che privati;
- d. Servizi strumentali e di supporto attinenti all'architettura, all'ingegneria anche integrata, all'urbanistica ed alla gestione integrata dell'ambiente e del territorio;
- e. Servizi di logistica integrata, approvvigionamenti e manutenzioni, ivi incluso il marketing di acquisto nel settore pubblico e privato ed in particolar modo nelle seguenti aree di attività: telecomunicazione, informatica, energia, ricerca e sviluppo;
- f. Progettazione, rilevazione e gestione dei servizi relativi al territorio (Gis, Sit, PRG);

Attività nel campo della gestione dei servizi pubblici e privati

- a. Gestione dei servizi pubblici produttivi, a domanda individuale anche in forma associata; gestione di reti tecnologiche; realizzazione e gestione infrastrutture annesse;
- b. Gestione di servizi diversi, anche in forma associata,

connessi all'utilizzo di sistemi informatici; Attività di scopo

- a. Partecipazioni ed interesse in altre società anche a capitale misto e consortili, aventi oggetto affine e/o omologo al proprio, qualora ritenuto dall'organo amministrativo utile al raggiungimento degli scopi societari. La Società può inoltre compiere qualsiasi operazione che sia necessaria, inerente o connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale e così tra l'altro:
- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, con Banche, con Società e privati, all'uopo concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali;
- compiere operazioni immobiliari, comprese l'alienazione e l'acquisto di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- compiere qualsiasi operazione commerciale e finanziaria con espressa esclusione dell'attività di intermediazione finanziaria, di esercizio del credito e di raccolta del risparmio;
- assumere interessenze e partecipazioni in altre Società o imprese aventi oggetto affine, analogo o connesso al proprio;
- potrà altresi godere di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e contributive previste sia dalle leggi nazionali che europee.

Art. 4 - Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - ALTRI APPORTI DEI SOCI TITOLI DI DEBITO

Art. 5 - Capitale

- 5.1 Il capitale è fissato in Euro 103.020,00 (centotremilaventi/00) ed è suddiviso in n.202.000 (duecentoduemila) quote di Euro 0,51 (zero euro e cinquantuno centesimi) cadauna, ai sensi dell'art. 2474 c.c.; detto capitale sarà totalmente pubblico.
- Le richieste di partecipazione alla compagine sociale da parte degli Enti pubblici sarà accolta positivamente dal C.d.A. che provvederà a sottoporla all'attenzione dell'Assemblea nella prima udienza, al fine di formalizzarne l'ingresso. Le quote di partecipazione, per un minimo di n.500 (cinquecento), potranno essere cedute dai soci oppure con aumento del capitale sociale.
- 5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica.
- 5.3 I conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi a favore della società devono essere garantiti, per l'intero valore loro assegnato, da una polizza di assicurazione o da

una fideiussione bancaria.

Art. 6 - Aumento e riduzione del capitale

- 6.1 Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 2482-ter c.c., con la decisione di aumento del capitale sociale può essere escluso il diritto dei soci di sottoscrivere le quote di nuova emissione, che possono, quindi, essere offerte a terzi. In tal caso spetta ai soci, che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.
- 6.2 La decisione di aumento del capitale sociale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale, non sottoscritta da uno o più soci, sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.
- 6.3 In caso di riduzione del capitale per perdite non è necessario il deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, dei documenti previsti dall'art. 2482-bis, secondo comma, c.c.
- 6.4 La decisione sull'aumento o sulla riduzione del capitale, nei casi e con le modalità di legge, è di competenza esclusiva dei soci e deve essere adottata con il metodo assembleare.

Art. 7 - Altri apporti dei soci

- 7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti a fondo perduto o in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo contraria pattuizione, i finanziamenti si intendono sempre infruttiferi.
- 7.2 Si applica l'art. 2467 c.c. per il rimborso ai soci dei finanziamenti previsti da tale norma.
- 7.3 In caso di versamenti a fondo perduto o in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale.

Art. 8 - Titoli di debito

8.1 La società può emettere titoli di debito. L'emissione è deliberata con decisione dei soci da adottarsi con il metodo assembleare con le maggioranze previste per le modifiche statutarie dal consiglio di amministrazione con decisione adottata con il metodo collegiale, che dovrà deliberare anche il limite di emissione e le modalità di esecuzione

TITOLO III

SOCI

CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 9 - Diritti dei soci

9.1 In considerazione degli scopi perseguiti dalla società, potranno essere soci solo gli Enti Pubblici che ne fanno richiesta o Associazioni di questi anche in forma societaria con capitale interamente pubblico.

- 9.2 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci.
- 9.3 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art.10 - Disciplina delle partecipazioni - trasferimento per atto tra vivi

- 10.1 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 c.c.
- 10.2 Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori procedono nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2466.
- 10.3 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti nel libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Per consentirne l'esercizio di questo diritto , il socio aspirante alienante deve darne notizia, con lettera raccomandata, a tutti gli altri soci risultanti dal libro soci (al domicilio di ciascuno di essi indicato nel libro stesso, precisando il prezzo di cessione, le modalità di pagamento ed il nome di eventuali aspiranti acquirenti. La comunicazione dell' esercizio del diritto di prelazione deve pervenire al socio offerente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data in cui il socio interessato all' acquisto ha ricevuto notizia dell' offerta di vendita.

Nell'ipotesi in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione, le quote potranno essere vendute liberamente a terzi.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili senza che spetti agli altri soci il diritto di prelazione, nel caso in cui la cessione avvenga a favore:

- del coniuge o di un figlio di un socio della società.

Art. 11 - Trasferimento mortis causa delle partecipazioni

Il.1 Non si applicano le disposizioni previste dal codice per il trasferimento per successione mortis, in quanto il legale rappresentante degli Enti assume una funzione protempore e quindi in questo caso sostituito da un nuovo rappresentante nominato dall'Ente.

Art. 12 - Recesso del socio

- 12.1 Il diritto di recesso compete ai soci nelle ipotesi previste:
- a) dall'art. 2473, primo e secondo comma, c.c.;
- b) dall'art. 2469, secondo comma, c.c.;
- c) dall'art. 2481-bis, primo comma, c.c.;
- d) dall'art. 34, sesto comma, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.
- 12.2 Il diritto di recesso compete ai soci anche nelle

seguenti ulteriori ipotesi:

- a) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- b) proroga del termine;

Art. 13 - Determinazione del valore e rimborso della partecipazione del recedente

13.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, dell'avviamento commerciale, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c.

13.2 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

13.3 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota di partecipazione del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i rimanenti soci affinchè provvedano in ordine alla ricapitalizzazione della società o alla sua trasformazione o al suo scioglimento.

Art. 14 - Esclusione del socio

14.1 Può essere escluso per giusta causa il socio che:

- sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale;
- sia stato interdetto o inabilitato;
- sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;



14.2 Qualora la società si componga di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale competente per territorio su istanza dell'altro.

14.3 Negli altri casi l'esclusione è decisa, con il metodo assembleare e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% dei voti esprimibili in siffatta delibera e di cui al successivo comma.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata su richiesta di un amministratore o di un socio. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi sessanta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale competente per territorio.

14.4 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 13, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI

Art. 15 - Decisioni dei soci in genere

15.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

15.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sulle materie di cui all'art. 2479, secondo comma, c.c.

15.3 Non possono partecipare alle decisioni, sia nelle forme di cui al successivo punto 15.4 che nelle forme di cui al successivo art. 16, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali disposizioni di legge o statutarie dispongano la sospensione del diritto di voto.

15.4 Le decisioni dei soci sono sempre adottate con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c.

Art. 16 - Assemblea

16.1 Nelle materie indicate nell'art. 2479, secondo comma, numeri 4) e 5), c.c., in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante

deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. 16.2 A tal fine l'assemblea deve essere convocata dagli amministratori nella sede sociale o altrove, purché in Italia. 16.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, telegramma, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, o al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino indicati nel libro soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

16.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella prima l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario. In tal caso le deliberazioni saranno validamente assunte con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale ed il voto favorevole di due terzi dei presenti.

16.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, sono stati informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 17 - Svolgimento dell'assemblea

17.1 L'assemblea è presieduta o dall'amministratore unico, o dai due amministratori o dal presidente del consiglio di amministrazione (nell'ipotesi di consiglio di amministrazione) e nel caso di assenza di quest'ultimo dal vice-presidente o dall'amministratore delegato se previsto. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

- 17.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo due scrutatori scelti tra i soci.
- 17.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
- 17.4 È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui



dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta a sensi del precedente art. 16.5) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 18 - Diritto di voto e quorum assembleari

- 18.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla partecipazione posseduta.
- 18.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.
- 18.3 Il socio può farsi rappresentare in assemblea, con le modalità e i limiti previsti dall'art. 2372 c.c.
- 18.4 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale in prima convocazione e di qualsiasi numero in seconda convocazione.
- 18.5 L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.
- 18.6 L'assemblea, regolarmente costituita ai sensi del punto 18.4, delibera favorevolmente con almeno il 51% dell'intero capitale sociale in prima convocazione ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente.

Per la costituzione e la maggioranza delle deliberazioni relative alle assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, occorrerà la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente

statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 19 - Verbale dell'assemblea

19.1 Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale redatto in conformità dell'art. 2375 c.c. e, per le delibere aventi ad oggetto modifiche statutarie, anche dell'art. 2480 c.c.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 20 - Amministratori

- 20.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:
- a) da un amministratore Unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di undici, a seconda di quanto verr\u00e0 determinato dai soci in occasione della nomina;
- c) da due amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti da stabilirsi al momento della nomina e con le competenze che verranno determinati dai soci sempre in occasione della nomina.
- 20.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.
- 20.3 Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c. sul divieto di concorrenza.
- 20.4 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 21 - Nomina e sostituzione degli amministratori

- 21.1 Gli amministratori resteranno in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, o per quel periodo di tempo che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina e sono rieleggibili.
- 21.2 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 22 - Presidente

- 22.1 Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, questo elegge fra i suoi membri il presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina del consiglio, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonchè un segretario, anche estraneo.
- 22.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, della società e a tal fine gli è attribuita firma



libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio stesso. Il Presidente ha altresì il compito primario di rappresentare all'esterno, ed in particolare presso le amministrazioni pubbliche, le esigenze e le attività della società.

22.3 In caso di impedimento motivato del Presidente, le funzioni relative sono svolte dal consigliere cui il Presidente stesso, con sua delega, conferisce mandato.

Il Consiglio d'amministrazione con opportuna delibera potrà indicare compiti specifici all'interno dei quali potrà essere affidata la rappresentanza legale anche ad altro amministratore o a dirigenti.

Art. 23 - Decisioni degli amministratori

23.1 Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione le decisioni dello stesso sono sempre adottate con il metodo collegiale, ai sensi del successivo art. 24.

Art. 24 - Decisioni collegiali degli amministratori

24.1 Nelle materie indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c., ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate con deliberazione collegiale.

24.2 A tal fine il consiglio di amministrazione:

- viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno.
- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di stato appartenente all'Unione Europea.
- 24.3 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.
- 24.4 È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i

risultati della votazione;

- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 24.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- 24.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 25 - Competenze degli amministratori

- 25.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente ai soci. Tuttavia sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei soci per il compimento dei seguenti atti:
- ogni operazione immobiliare;
- l'assunzione di mutui con o senza garanzie;
- la concessione di garanzie a favore di terzi;
- la compravendita di aziende o rami di azienda;
- la costituzione di società di ogni tipo, di consorzi e di enti collettivi di ogni genere;
- l'acquisizione e la cessione di partecipazioni ed interessenze.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- predispone le linee strategiche dell'attività sociale ed individua i meccanismi di controllo dell'attività, relative alla programmazione degli interventi ed ai rapporti con le forze sociali;
- delibera la promozione dei giudizi innanzi all'autorità giudiziaria ed amministrativa, autorizzando la costituzione dei rappresentanti della società;
- 3) autorizza il compimento di qualsiasi operazione utile per il raggiungimento degli scopi sociali presso le amministrazioni statali, regionali, provinciali e Comunali, nonchè presso ogni altro ufficio pubblico o privato. In particolare: l'acquisto e la vendita di mobili, attrezzature, macchinari; la richiesta di licenze ed autorizzazioni; la stipula di contratti di locazione mobiliare ed immobiliare e di contratti di somministrazione; l'apertura di conti correnti bancari e postali; il rilascio di quietanze; l'incasso di somme;



- 4) assume e licenzia il personale dipendente e ne stabilisce
- la retribuzione;
- 5) nomina e revoca institori, procuratori e commessi.
- 6) redige i bilanci e le relazioni previste dalla legge sull'andamento della società;
- 7) controlla e autorizza la cessione delle quote fra soci o a terzi e la corretta sottoscrizione dei diritti di opzione;
- 8) gestisce il patrimonio sociale
- 9) propone aumenti e diminuzioni del capitale
- propone variazioni dello statuto sociale per meglio uniformarlo alle mutate condizioni operative della società;
- 11) stipula convenzioni con personale di Ente Pubblico o con ditte private per consulenza.
- 12) Approva o modifica i regolamenti;
- 25.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.
- 25.3 Nel caso di nomina di due amministratori, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, saranno attribuiti agli stessi in via congiunta e/o disgiunta come disposto dall' art. 20.1. Restano salvi i limiti di cui al precedente punto 25.1.
- 25.4 L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri; per la nomina sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei soci se vengono attribuiti poteri per il compimento degli atti di cui al precedente punto 25.1.
- 25.5 La mancanza della preventiva autorizzazione dei soci, ogniqualvolta questa sia richiesta per il compimento di un atto di amministrazione, comporta la responsabilità dell'organo amministrativo a sensi dell'art. 2476 c.c. e costituisce giusta causa di revoca.

Art. 26 - Compensi degli amministratori

- 26.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva o un gettone di presenza, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.
- 26.2 All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Art. 27 - Rappresentanza della società

27.1 Il potere di rappresentanza è attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla decisione di nomina ed è generale. 27.2 In caso di nomina di un amministratore unico e in caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetterà all'amministratore unico o al presidente del consiglio, all'eventuale vice presidente e agli amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi del precedente art. 25.2 e nei limiti della delega.

27.3 In caso di nomina di due amministratori, con poteri congiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta.

TITOLO VI

CONTROLLO

Art. 28 - Organo di controllo

- 28.1 La società può nominare un collegio sindacale e/o un revisore o una società di revisione.
- 28.2 La nomina di un collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477, secondo e terzo comma, c.c.
- 28.3 È altresi obbligatoria la nomina di un revisore o di una società di revisione nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Art. 29 - Composizione e competenze del collegio sindacale

- 29.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dai soci. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.
- 29.2 Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.
- 29.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.
- 29.4 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
- 29.5 In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.

29.6 Il collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c.

Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio





consolidato, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c. e, a tal fine, deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c.

29.7 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

29.8 Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere sottoscritto dagli intervenuti e trascritto nel Libro delle decisioni del collegio sindacale; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

29.9 Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione annuale sul bilancio; se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Art. 30 - Revisore contabile

30.1 Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

30.2 Si applicano la cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2409-quinquies c.c.

30.3 Il corrispettivo del revisore o della società di revisione è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

30.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

30.5 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

30.6 Il revisore o la società di revisione esercitano le funzioni di cui all'art. 2409-ter c.c.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies c.c.

TITOLO VII

ESERCIZI SOCIALI

Art. 31 - Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

31.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni

anno.

- 31.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede a redigere il progetto del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.
- 31.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 15, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364.
- 31.4 Gli utili scaturenti dal bilancio approvato non vanno distribuiti ma destinazione nel prossimo Bilancio secondo le decisioni dell'Assemblea.

Possono essere destinati all'esercizio futuro esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a destinazione degli utili per altro scopo fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO - TRASFORMAZIONE

FUSIONE - SCISSIONE

Art. 32 - Scioglimento e liquidazione

- 32.1 La società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge.
- 32.2 Lo scioglimento volontario anticipato della società è deciso dai soci con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.
- Al verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla legge, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:
- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 i poteri dei liquidatori.
- 32.3 La società, con decisione dei soci da adottarsi con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'art. 2487 ter, secondo comma, c.c.
- 32.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Art. 33 - Trasformazione - Fusione - Scissione

33.1 Per la trasformazione, la fusione e la scissione della società si applicano le norme vigenti.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 34 - Clausola compromissoria

34.1 Qualsiasi controversia, ad eccezione di quelle di dell'Autorità giudiziaria ordinaria competenza cautelare e monitoria, che dovesse eventualmente insorgere tra le parti contraenti in ordine alla interpretazione applicazione ed esecuzione del presente contratto definita da un collegio di tre arbitri designati uno dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta, il terzo, che avrà altresi funzione di Presidente del collegio, dai primi due arbitri in accordo tra loro, ovvero in caso di disaccordo, da considerarsi verificato allorchè inutilmente decorsi venti giorni dalla nomina dell'arbitro da designarsi dalla parte convenuta, (ovvero dalla sua designazione da parte del Presidente del Tribunale Salerno, come di seguito specificato) dal Presidente del tribunale di Salerno ad istanza dalla parte più diligente. La parte che intenda promuovere l'arbitrato comunicherà tale sua determinazione all'altra parte interessata con l'esposizione delle questioni controverse e dei quesiti che si intendono sottoporre al Collegio e l'indicazione del nominativo dell'arbitro da essa designato nonchè l'invito a comunicare non oltre il ventesimo giorno successivo alla notifica di tale comunicazione il nominativo dell'arbitro da designarsi dalla parte convenuta.

Nel caso che la controparte non provveda entro il termine su indicato alla designazione dell'arbitro di propria nomina questi sarà designato in sua vece dal Presidente del Tribunale di Salerno ad istanza dell'altra parte.

L'arbitrato si svolgerà a Salerno.

Gli arbitri assumeranno la propria determinazione in via rituale e secondo diritto: essa dovrà essere comunicata alle parti a mezzo lettera raccomandata entro novanta giorni dall'accettazione dell'incarico.


Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

34.2 Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

34.3 Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dell'intero capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art. 12.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI



Art. 35 - Disposizioni Generali

35.1 Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

35.2 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata ed ove queste non provvedano si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di società per azioni ed in subordine quelle delle società di persone.

Appla conforme afferiginate, in ____

fogli, music

Ae prescritte firme, per 1150

SLIERNO DE DICERBRE 2005

